

FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO

Piazza San Carlo, 156 – 10121 Torino
Iscritto all'Albo dei Fondi Pensione al n. 1638 - Codice fiscale: 95022630636

Torino, 28 gennaio 2022

Informativa per gli Iscritti - Legge di Bilancio 2022

Gentile Pensionata/o,

la "Legge di Bilancio 2022" (Supplemento Ordinario n. 49/L alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31/12/2021, legge n. 234 del 30/12/2020) contempla rilevanti novità in materia fiscale; la Riforma Irpef, in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede tra l'altro:

- l'applicazione di nuovi scaglioni fiscali ed aliquote utili alla determinazione dell'imposta applicabile al Suo assegno di pensione
- la rimodulazione secondo scaglioni ed importi modificati delle detrazioni fiscali

Le nuove norme in materia di tassazione del Suo assegno di pensione troveranno applicazione all'atto dell'acquisizione dei flussi art. 8 da parte del Casellario Centrale dei Pensionati (CCP); in tale sede si provvederà al recepimento dell'aliquota IRPEF netta calcolata dall'INPS sulla base del cumulo di tutti i redditi da Pensione di cui è titolare.

A fronte dell'introduzione dell'Assegno Unico Universale (AUU), si precisa inoltre che, con la ricezione dei flussi dal CCP, le detrazioni per figli verranno applicate solo per i figli a carico di età pari o superiore a 21 anni, ad eccezione dei figli a carico con disabilità per i quali è previsto l'Assegno Unico Universale senza limiti di età.

Le detrazioni per altri familiari a carico rimarranno invariate,

- Detrazioni per coniuge a carico disciplinate dall'art. 12, comma 1, lettere a) e b) del TUIR
- Detrazioni per altri familiari a carico disciplinate dall'art. 12, comma 1, lettera d) del TUIR

Si conferma che la richiesta della modifica delle detrazioni spettanti per familiari a carico, deve essere rivolta all'INPS. Il CCP provvederà a segnalare le modifiche ai Fondi con i previsti flussi art. 8.

La Legge di Bilancio 2022 interviene anche sull'art. 1, DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, confermando, anche per il periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo, limitatamente ai titolari di reddito assimilato al lavoro dipendente complessivamente non superiore a euro 15.000 per periodo d'imposta e con imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti.

L'importo annuo della misura rimane fissato in euro 1.200 da rapportare alla durata del rapporto di lavoro.

La norma riconosce il trattamento integrativo anche se il reddito complessivo è compreso tra 15.000 e 28.000 euro, ma solo se la somma di determinate detrazioni d'imposta, derivanti, per esempio, da interessi su mutui, spese mediche, interventi di recupero del patrimonio edilizio, etc., è di ammontare superiore all'imposta lorda.

Considerato che l'Azienda non è a conoscenza di tali detrazioni, il trattamento integrativo, in caso di redditi complessivi compresi tra 15.000 e 28.000 euro, non verrà applicato e dovrà essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi da ciascun contribuente.

Infine, con effetto dal periodo d'imposta 2022, viene soppressa l'ulteriore detrazione, di cui all' art. 2 del DL n. 3/2020 convertito in Legge n. 21/2020, riconosciuta, solo per i periodi d'imposta 2020 e 2021, ai titolari di reddito complessivo superiore a euro 28.000 ma non a euro 40.000.